

PERSONALE DOCENTE
VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO

Al Dirigente Scolastico

di _____

(Istituto di titolarità)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
(prov. _____), il _____ residente a _____ via _____,
titolare su posto o classe di concorso _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall' articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 , n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

i seguenti titoli ai fini della formulazione della graduatoria dei docenti soprannumerari

I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO:

Tipo di servizio	riservato al docente	riservato alla scuola
A) anni di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza, con esclusione dell'anno in corso (1)	n. _____	(punti 6 ogni anno)
A1-a) anni di servizio nel ruolo di appartenenza prestati in piccole isole	n. _____	(punti 6 ogni anno)
A1-b) <i>(valido solo per la scuola primaria)</i> anni di servizio di ruolo prestati in scuole uniche o di montagna	n. _____	(punti 6 ogni anno)
A1-c) anni di servizio nel ruolo di appartenenza prestati in paesi in via di sviluppo	n. _____	(punti 6 ogni anno)
A2) <i>(solo per i titolari sul sostegno)</i> anni di servizio di ruolo prestati su posto di sostegno con il titolo di specializzazione	n. _____	(punti 6 ogni anno)
B-a) anni di servizio derivanti da retroattività giuridica della nomina non coperta da effettivo servizio (2)	n. _____	(punti 3 ogni anno)
B-b1) anni di servizio in altro ruolo valutabili per intero (per la scuola primaria il ruolo nella scuola materna statale; per la scuola secondaria di I grado il ruolo nel II grado e viceversa) (2)	n. _____	(punti 3 ogni anno)
B-b2) anni di servizio in altro ruolo prestati in piccole isole	n. _____	(punti 3 ogni anno)
B-b3) <i>(solo per i titolari sul sostegno)</i> anni di servizio in altro ruolo prestati su posto di sostegno con il titolo di specializzazione	n. _____	(punti 3 ogni anno)

Tipo di servizio	riservato al docente	riservato alla scuola
B-c) anni di servizio preruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o servizio di ruolo prestato in altro ordine di scuola (non valutati al punto precedente) (2) di cui _____ nelle piccole isole	n. _____ + n. _____	(sommare anni: primi 4 anni valutati punti 3; gli altri punti 2)
B-d) (<i>valido solo per la scuola primaria</i>) anni di servizio preruolo prestati in scuole uniche o di montagna (2)	n. _____	(primi 4 anni valutati punti 3; gli altri punti 2)
B-e) (<i>solo per i titolari sul sostegno</i>) anni di servizio preruolo prestati su posto di sostegno con il titolo di specializzazione	n. _____	(primi 4 anni valutati punti 3; gli altri punti 2)
B3) (<i>valido solo per i docenti della scuola primaria</i>) anni di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98: a nell'ambito del plesso di titolarità b al di fuori del plesso di titolarità	n. _____ n. _____	(punti 0,5 ogni anno) (punti 1 ogni anno)
C) anni di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (non cumulabile con quello di cui al punto Co) (3 e 3 bis)	n. _____	(punti 2 per i primi 5 anni; punti 3 ogni anno successivo)
Co) anni di servizio di ruolo prestato nella sede (comune) di attuale titolarità senza soluzione di continuità (non cumulabile con quello di cui al punto C) (3bis)	n. _____	(punti 1 ogni anno)
C1) <i>per i docenti di scuola primaria:</i> a - servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98, come docente " specializzato " per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B3), C) b - servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98, come docente " specialista " per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), B3), C).....	SI NO SI NO	(punti 1,5) (punti 3)
D) punteggio aggiuntivo per non aver presentato – per un triennio - domanda di trasferimento o passaggio provinciale a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/2001 fino all'a.s. 2007/08 (4) (la domanda condizionata in qualità di soprannumerario, o la domanda di mobilità al fine di rientrare nella scuola di precedente titolarità non sono considerate). Successivamente al triennio <u>non</u> ha ottenuto il trasferimento o il passaggio o l'assegnazione provvisoria in ambito provinciale.	SI NO	(punti 10)

II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (5):

Tipo di esigenza	Punteggio	Punteggio
A) ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (5) nel comune di _____	☐ SI' ☐ NO	(punti 6)
B) figli di età inferiore a sei anni (6)	n. _____	(punti 4 ogni figlio)
C) figli di età superiore ai sei anni, ma che non abbiano superato il diciottesimo anno di età (7) ovvero figli maggiorenni che risultino totalmente o permanentemente inabili a proficuo lavoro	n. _____	(punti 3 ogni figlio)
D) cura e assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune di _____ (8)	☐ SI' ☐ NO	(punti 6)

III - TITOLI GENERALI (14):

Tipo di titolo	Punteggio	Punteggio
A) superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso all'attuale ruolo di appartenenza (1), o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (9)	☐ SI' ☐ NO	(punti 12)
B) diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (10) e (10 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (è valutabile un solo diploma, per lo stesso anno accademico o di corso)	n. _____	(punti 5 per ogni diploma)
C) diplomi universitari – diplomi accademici di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (11)	n. _____	(punti 3 per ogni diploma)
D) corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (12) previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99, nonché master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (10 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate (13) (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)	n. _____	(punti 1 per ogni corso o master)
E) diplomi di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), diplomi di laurea magistrale (specialistica), diplomi accademici di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017 – L. n. 228/2012), conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (11)	n. _____	(punti 6 per ogni diploma)
F) conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo)	☐ SI' ☐ NO	(punti 6)

Tipo di titolo	Punteggio	Punteggio
G) <i>per la sola scuola primaria</i> : frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca (IPRASE, ex IRRSAE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, IRRE, INVALSI, INDIRE) e dell'università (15)	☐ SI' ☐ NO	(punti 1)
H) partecipazioni ai nuovi esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n. 323, dall'a.s. 1998/99 fino all'a.s. 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame	n. _____ (max 3)	(punti 1)
I) CLIL di Corso di Perfezionamento o Metodologico per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al D.D. n. 6 del 16/4/2012, rilasciato da strutture universitarie o dall'IPRASE, con certificazione linguistica (v. dichiarazione)	☐ SI' ☐ NO	(punti 1)
L) CLIL per i docenti in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento (senza certificazione linguistica) (v. dichiarazione)	☐ SI' ☐ NO	(punti 0,5)

N.B. i titoli relativi a B), C), D), E), F), G), H), I), L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di Punti 10

(data)

(firma)

Il/La sottoscritto/a _____

dichiara di beneficiare della seguente precedenza:

- ☐ A – disabilità e gravi motivi di salute personali (punto I) (allega documentazione)
- ☐ B - personale disabile (punto III) (allega documentazione)
- ☐ C - assistenza al coniuge o a parte dell'unione civile, o al figlio in situazione di disabilità (punto V) domiciliato nella provincia di titolarità (allega dichiarazione L. 104 e documentazione) (*)
- ☐ D - assistenza continuativa ed esclusiva al genitore, al fratello o sorella convivente, in situazione di disabilità (punto V) domiciliato nella provincia di titolarità (allega dichiarazione L. 104 e documentazione) (*)
- ☐ E - personale che attualmente ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali, nella provincia di Trento (punto VII) (allega documentazione)

(*) presentare anche la seguente dichiarazione:

- ☐ dichiara che il soggetto disabile è domiciliato nello stesso comune di titolarità o in uno dei comuni di utenza dell'Istituto
- ☐ dichiara che il soggetto disabile è domiciliato nel comune di _____ (provincia di Trento) e il/la sottoscritto/a
- ☐ si impegna a richiedere il trasferimento per l'a.s. 2017/18 nelle Istituzioni scolastiche dell'intero comune o, in assenza di posti richiedibili, nel comune viciniore
- ☐ **(per i docenti soggetti a vincolo triennale nella sede di titolarità)** si impegna a richiedere l'utilizzo o l'assegnazione provvisoria per l'a.s. 2017/18 nelle Istituzioni scolastiche dell'intero comune o, in assenza di posti richiedibili, nel comune viciniore

CHIEDE pertanto

- ☐ l'esclusione dalla graduatoria dei soprannumerari secondo quanto previsto all'art. 13 – c. 2 – del C.C.N.I.
- ☐ che comunque venga visualizzato il proprio punteggio nella graduatoria con collocazione in cima alla stessa (*questa opzione viene operata d'ufficio per l'unico titolare in graduatoria*)

(data)

(firma)

NOTE ALLA TABELLA

Ai fini dell'attribuzione del punteggio si precisa quanto segue:

- nell'anzianità di servizio non si valuta l'anno scolastico in corso;
- nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento; pertanto sarà cura della scuola integrare il punteggio del docente, sempre su segnalazione dello stesso, per l'eventuale titolo conseguito nei termini;
- nella valutazione delle esigenze di famiglia è necessario che queste sussistano **alla data della presentazione delle domande di mobilità prevista dall'O.M.**
- PER I TITOLARI SU POSTI DI SOSTEGNO O SCUOLA SPECIALE: vanno indicati in misura doppia gli anni di servizio prestati su tali posti con il titolo di specializzazione.

VALUTAZIONE DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO

L'anzianità di servizio di cui alla lettera A) comprende gli anni di servizio, comunque prestati successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 151/2001. Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato. Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica la lettera A) comprende anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità e per la quale sia possibile il passaggio di cattedra. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza economica rientra invece in quella prevista dalla lettera B-a), qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza. Va invece considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti quello derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato. Sono compresi nella lettera A) gli anni di servizio prestati dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola secondaria di I grado ed istituti di istruzione secondaria di II grado) esistente prima dell'entrata in vigore della legge 30.3.1976, n. 88 art. 16, nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a norma della predetta legge. Il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria, è valutato ai sensi della lettera A) con riferimento al ruolo di appartenenza.

L'anzianità di cui alla lettera B-a) comprende gli anni di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini giuridici ed economici nella carriera di attuale appartenenza.

L'anzianità di cui alla lettera B-c) comprende anche il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell'insegnamento della religione cattolica ed i servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nell'Unione Europea (Legge n. 101 del 6 giugno 2008). Ai fini della valutazione, tali servizi devono essere debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero. Comprende, altresì, il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni, o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle attività educative compreso quello militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera ovvero il servizio preruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno. Si rammenta che il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego come docente a tempo determinato nella scuola statale. Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 32 CCPL 29/11/2004, come sostituito dall'art. 15 CCPL 15/10/2007 e modificato dall'art. 4 dell'Accordo di data 18/2/2010, è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg interrompe la continuità didattica.

Per gli insegnanti di educazione fisica non è riconoscibile il servizio prestato senza il possesso del diploma rilasciato dall'I.S.E.F. o di titoli equipollenti secondo l'ordinamento anteriore alla legge 7.2.1958, n. 88 (tab. A, classe XXIX D.M. 24.11.94 n. 334 e successive modifiche).

La valutazione del servizio preruolo viene effettuata per intero limitatamente ai primi 4 anni mentre il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3 (due punti per ogni anno).

Il servizio di ruolo o non di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole è valutato il doppio, anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative. La dizione 'piccole isole' è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna). Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell'interessato.

Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere A e B del punto I della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio. I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio o assegni di ricerca - a norma dell'art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai sensi della lettera A) se si è in servizio nello stesso ruolo, mentre è valutato ai sensi della lettera B), nella parte relativa al servizio in altro ruolo, del titolo I delle tabelle di valutazione. Analogamente sono riconosciuti utili gli anni di servizio come ricercatore a tempo determinato del personale docente già di ruolo, ai sensi della legge 240/10 e s.i.m. art 24 comma 9bis. Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola.

Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:

- a) fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie
- b) nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali
- c) nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.)

- (1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell'infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce anche il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 23 comma 5 del CCNL sottoscritto il 4/8/1995 e dell'art. 17 comma 5 del CCNL sottoscritto il 24/7/2003 e dell'art. 17, comma 5, del CCNL sottoscritto il 29.11.2007.

SOLO PER I TITOLARI SU POSTI DI SOSTEGNO: Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, il punteggio è raddoppiato.

Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.

- (2) Va valutata nella misura prevista dalla presente voce, l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio o se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza.
- In merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell'infanzia si valutano per intero, ai sensi della presente voce,

nella scuola primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo, analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado.

Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano per intero, sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo se attualmente si è titolari nella scuola primaria.

E' valutato il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia (statale e provinciale), fino al termine delle attività educative, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19/6/70 n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n. 576 e successive integrazioni, ovvero il servizio preruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.

SOLO PER I TITOLARI SU POSTI DI SOSTEGNO: Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, per i titolari su tali posti, il punteggio è raddoppiato.

Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati.

Nella stessa misura va valutato, altresì, il servizio del personale educativo transitato nel ruolo degli insegnanti della scuola primaria e viceversa.

- (3) Il primo anno per l'attribuzione del punteggio per la continuità al personale ex titolare DOS decorre a partire dall'anno scolastico 2003/2004. L'introduzione dell'organico funzionale di circolo o di Istituto non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso o scuola di titolarità del docente al circolo o Istituto corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico funzionale tra plessi o scuole dello stesso circolo o Istituto interrompe la continuità di servizio.

Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell'organico funzionale (comune e lingua) nello stesso circolo o Istituto non interrompe la continuità di servizio.

Si precisa che, per l'attribuzione di tale punteggio, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno) o - per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica - nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio preruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella stessa tipologia di posto (comune e/o sostegno) o nella stessa classe di concorso di attuale titolarità e presso la scuola o plesso di titolarità. Per i docenti titolari di posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i Centri Territoriali ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto. Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale).

Da tale ultimo requisito si prescinde limitatamente al solo personale beneficiario della precedenza di cui all'art. 13, titolo I, punto II) del C.C.N.I. sulla mobilità per personale docente – personale trasferito d'ufficio nell'ultimo ottennio.

Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al

D.L.vo n. 151/01, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I., di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei Dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306, per il servizio prestato nelle scuole militari. Analogamente all'assenza per malattia, non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea. Non interrompe la maturazione del punteggio della continuità neanche la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 151/01. Si precisa, inoltre, che nel caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione o fusione di scuole) la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell'attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo abbia richiesto in ciascun anno dell'ottennio successivo anche il trasferimento nell'istituto di precedente titolarità ovvero nel comune. La continuità di servizio maturata nella scuola o nell'istituto di precedente titolarità viene valutata anche al personale docente beneficiario del predetto art. 13, punto II) del C.C.N.I. - alle condizioni ivi previste - che, a seguito del trasferimento d'ufficio, sia attualmente titolare su dotazione provinciale.

Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell'ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.

Qualora, scaduti gli otto anni in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/94, ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria salvo che si tratti di docente trasferito nell'ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell'ottennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità.

Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.

Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nell'ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario. Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado e artistica il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità. Il punteggio va anche attribuito ai docenti già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 in forza della C.M. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiato l'Istituto di titolarità.

Non va valutato l'anno scolastico in corso.

La continuità di servizio per i docenti di religione titolari in provincia di Trento viene attribuita dalla decorrenza dell'assegnazione definitiva della titolarità, salvo i casi di assegnazione provvisoria in altra scuola.

(3 bis): viene valutata anche la continuità di servizio nella sede (comune) di attuale titolarità.

Il predetto punteggio va attribuito se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Per sede si intende **comune**. Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nell'ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario. Per i docenti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità.

Per i docenti utilizzati da corso diurno a corso serale e viceversa viene considerata la continuità di servizio del presente punto.

Il punteggio non va attribuito ai docenti che erano titolari di sede distrettuale (su posto per l'istruzione dell'età adulta).

Qualora il docente trasferito d'ufficio al termine dell'ottennio non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità ma in altra scuola dello stesso comune, ha titolo al mantenimento del punteggio di continuità nel comune anche per tutti gli 8 anni dell'ottennio.

Non va valutato l'anno scolastico in corso.

Il punteggio di cui alla lettera Co) non è cumulabile per gli stessi anni scolastici con quello previsto dalla lettera C).

Il trasferimento da sostegno a classe di concorso o posto comune o la variazione della classe di concorso di titolarità, comporta comunque la perdita del punteggio di continuità, sia nella scuola che nel comune.

- (4) Il diritto all'attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione personale nella quale si elencano gli anni scolastici per i quali non si è presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale alle condizioni previste nelle Tabelle di cui sopra.

Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l'anno scolastico 2000-2001 e quelle per l'anno scolastico 2007-2008.

Con le domande di mobilità per l'anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l'acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.

Pertanto non hanno diritto in nessun caso ai 10 punti gli immessi in ruolo dall'a.s. 2003/04 e successivi.

Le condizioni previste alla lett. D) titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l'anno di arrivo come titolare nella scuola, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia.

Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:

- domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;
- domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell'organico dello stesso circolo di titolarità;
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell'art. 7, comma 1 del CCNI.

Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria.

Nei riguardi del personale docente ed educativo individuato soprannumerario e trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l'aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell'art. 7, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità o il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l'assegnazione provvisoria.

Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.

In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.

VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE DI FAMIGLIA

- (5) Il punteggio spetta se il comune di residenza dei familiari è il comune sede dell'Istituzione scolastica o uno dei comuni di utenza (ovvero, per gli Istituti di istruzione secondaria di II grado, un comune viciniore) e

nella condizione in cui i familiari stessi, alla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di trasferimento per l'a.s. 2017/18, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.

Ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dell'unione civile.

I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.

- (6) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2017.
- (7) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i diciotto anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2017.
- (8) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
 - a) figlio minorato, ovvero coniuge o parte dell'unione civile o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura nel comune di titolarità;
 - b) figlio minorato, ovvero coniuge o parte dell'unione civile o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura nel comune di titolarità;
 - c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

- (9) Si valuta un solo pubblico concorso. E' equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica. Si precisa che i concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia non sono valutabili nell'ambito della scuola primaria, così come i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell'ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica; analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati.

I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria.

I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.

A norma dell'art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.76, n. 13, convertito con modificazioni nella L. 30/3/76, n. 88 il concorso a cattedre di educazione fisica, indetto con il D.M. 5/5/73 - i cui atti sono stati approvati con D.M. 28/2/80 - è valevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di primo grado.

Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione.

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 5 maggio 1973, sono esclusi coloro che hanno conseguito la sola abilitazione riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l'accesso a posti e cattedre nella scuola banditi antecedentemente alla legge 270/82.

Tale punteggio spetta anche per l'accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l'idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999.

- (10) Il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea. Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 L. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma L. 341/90) anche i corsi previsti dalla L. 341/90 art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 L. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509.

Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

(10 bis) Si ricorda che a norma dell'art. 10 del D.L. 1/10/73, n. 580, convertito con modificazioni nella L. 30/11/73, n. 766 le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.

Si precisa che **non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità** di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. **Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SISS).**

Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l'accesso ai ruoli sia per il passaggio.

(11) Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello attualmente necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza. Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF). La laurea triennale o di I livello che consente l'accesso alla laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime. Analogamente il diploma accademico di secondo livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico di primo livello o al diploma di accademia di belle arti e di conservatorio di musica rilasciati in base agli ordinamenti previgenti alla legge 508/99.

Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto è un titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza. Pertanto alla laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-infanzia, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza; ai docenti in ruolo nella scuola dell'infanzia che siano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-primaria, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola dell'infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.

Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:

- ai docenti titolari delle classi di concorso A031 e A032 in quanto titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza;
- ai docenti titolari della classe di concorso A077 qualora riconosciuto come titolo valido ope legis ai fini dell'accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2 bis L. n. 333/2001; art. 2, comma 4 bis L. n. 143/2004; art. 1, comma 605 L. n. 296/2006).

(12) Il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.

(13) I corsi tenuti a decorrere dall'anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.

(14) Per i docenti di religione sono considerati validi i titoli previsti dal D.P.R. 751/85 e specificati dal DM 15.7.87 e successive modifiche e integrazioni.

(15) Il punteggio viene attribuito per il conseguimento di un solo titolo linguistico.